

Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile

Conclusa a Vienna l'8 settembre 1976

Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 19 marzo 1990

Entrata in vigore per la Svizzera il 18 aprile 1990

(Stato 23 febbraio 2016)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

desiderosi di migliorare le norme relative al rilascio di estratti plurilingue di alcuni atti di stato civile, soprattutto se destinati ad essere utilizzati all'estero,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

Gli estratti degli atti di stato civile attestanti la nascita, il matrimonio o la morte, nel caso in cui una parte interessata lo domandi o nel caso in cui il loro impiego richiede una traduzione, sono redatti in conformità ai moduli A, B e C annessi alla presente Convenzione.

In ogni Stato contraente, tali estratti sono rilasciati solo alle persone che abbiano titolo per ottenere le copie integrali.

Art. 2

Gli estratti sono allestiti sulla base delle indicazioni dell'atto originale e delle relative annotazioni agli atti.

Art. 3

Ogni Stato contraente ha la facoltà di completare i moduli annessi alla presente Convenzione con delle caselle o dei simboli concernenti altre indicazioni o annotazioni dell'atto, a condizione che la formulazione sia stata precedentemente approvata dall'Assemblea Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.

Ogni Stato contraente ha comunque la facoltà di aggiungere una casella destinata a contenere un numero di identificazione.

Art. 4

Tutte le iscrizioni da apportare sui moduli sono scritte in caratteri latini tipografici; possono anche essere scritte nei caratteri della lingua che è stata utilizzata per la redazione dell'atto a cui si riferiscono.

Art. 5

Le date sono scritte in cifre arabe indicanti successivamente, sotto i simboli Jo, Mo e An, il giorno, il mese e l'anno. Il giorno e il mese sono indicati con due cifre, l'anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese ed i nove primi mesi dell'anno sono indicati con cifre che vanno da 01 a 09.

Il nome di ogni località menzionata in un estratto è seguito dal nome dello Stato in cui tale località è situata qualora questo Stato non sia quello in cui l'estratto è rilasciato.

Il numero di identificazione è preceduto dal nome dello Stato che l'ha attribuito.

Per indicare il sesso sono utilizzati esclusivamente i seguenti simboli:

M = maschile, F = femminile.

Per indicare il matrimonio, la separazione legale, il divorzio, l'annullamento del matrimonio, il decesso del titolare dell'atto di nascita come anche il decesso del marito o della moglie, sono utilizzati esclusivamente i seguenti simboli: Mar = matrimonio; Sc = separazione legale; Div = divorzio; A = annullamento; D = decesso; Dm = decesso del marito; Df = decesso della moglie. Questi simboli sono seguiti dalla data e dal luogo dell'evento. Il simbolo «Mar» è anche seguito dal cognome e dal nome del coniuge.

Art. 6

Le formule invariabili sulla pagina frontale di ogni estratto, esclusi i simboli previsti dall'articolo 5 per ciò che concerne le date, sono scritte in almeno due lingue, di cui la lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato in cui l'estratto è rilasciato e la lingua francese.

Il significato dei simboli deve esservi indicato almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati che, al momento della firma della presente Convenzione, sono membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile o sono vincolati alla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956² sul rilascio di alcuni estratti di registri dello stato civile, destinati all'estero, nonché in lingua inglese.

A tergo di ogni estratto devono figurare:

- un riferimento alla Convenzione, nelle lingue indicate nel secondo capoverso del presente articolo,

- la traduzione delle formule invariabili, nelle lingue indicate nel secondo capoverso del presente articolo, sempre che tali lingue non siano utilizzate nella pagina frontale,
- un riassunto degli articoli 3, 4, 5 e 7 della Convenzione, almeno nella lingua dell'autorità che rilascia l'estratto.

Ogni Stato che aderisce alla presente Convenzione comunica al Consiglio federale svizzero, al momento del deposito dell'atto di adesione, la traduzione delle formule invariabili e del significato dei simboli nella o nelle proprie lingue ufficiali.

Tale traduzione è trasmessa dal Consiglio federale svizzero agli Stati contraenti e al Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.

Ogni Stato contraente avrà la facoltà di aggiungere detta traduzione agli estratti che saranno rilasciati dalle proprie autorità.

Art. 7

Se la formulazione dell'atto non permette di riempire una casella o parti di una casella dell'estratto, tale casella o parte di casella è annullata mediante tratti.

Art. 8

Gli estratti portano la data del loro rilascio e sono muniti della firma e del timbro dell'autorità che li ha rilasciati. Essi hanno lo stesso valore degli estratti rilasciati in conformità alle norme di diritto interno in vigore nello Stato che li ha emanati.

Gli estratti sono accettati nel territorio di ciascuno degli Stati vincolati alla presente Convenzione senza legalizzazione o formalità equivalente.

Art. 9

Con riserva degli accordi internazionali relativi al rilascio gratuito delle copie conformi o degli estratti di atti di stato civile, gli estratti rilasciati in conformità alla presente Convenzione non possono dare luogo alla esazione di diritti superiori a quelli degli estratti allestiti ai sensi della legislazione interna in vigore nello Stato che li ha emanati.

Art. 10

La presente Convenzione non ostacola l'ottenimento delle copie integrali degli atti di stato civile fornite ai sensi delle norme del diritto interno del Paese in cui tali atti sono stati redatti o trascritti.

Art. 11

Ogni Stato contraente, al momento della firma, della notifica prevista nell'articolo 12 o dell'adesione, potrà dichiarare che si riserva la facoltà di non applicare la presente Convenzione agli estratti degli atti di nascita relativi ai figli adottivi.

Art. 12

Gli Stati contraenti notificheranno al Consiglio federale svizzero l'adempimento delle procedure richieste dalla loro Costituzione per l'applicazione della presente Convenzione sul loro territorio.

Il Consiglio federale svizzero informerà gli Stati contraenti ed il Segretario generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile di tutte le notifiche ai sensi del capoverso precedente.

Art. 13

La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dal trentesimo giorno dalla data del deposito della quinta notifica e da quel momento avrà effetto tra i cinque Stati che hanno adempito detta formalità.

Per ogni Stato contraente, che adempirà successivamente la formalità prevista all'articolo precedente, la presente Convenzione avrà effetto a partire dal trentesimo giorno dalla data di deposito della sua notifica.

Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Governo depositario ne trasmetterà il testo al Segretariato delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite³.

Art. 14

La Convenzione sul rilascio di alcuni estratti di registri dello stato civile, destinati all'estero, firmata a Parigi il 27 settembre 1956⁴, cessa di essere applicabile per gli Stati tra i quali la presente Convenzione è entrata in vigore.

Art. 15

La riserva di cui nell'articolo 11 potrà in qualsiasi momento essere totalmente o parzialmente ritirata. Il ritiro sarà notificato al Consiglio federale svizzero.

Il Consiglio federale svizzero informerà gli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile di ogni notifica ai sensi del capoverso precedente.

Art. 16

La presente Convenzione si applica di pieno diritto su tutto il territorio metropolitano di ogni Stato contraente.

Ogni Stato potrà, al momento della firma, della notifica, dell'adesione o in seguito, dichiarare mediante una notifica indirizzata al Consiglio federale svizzero che le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili a uno o a più dei suoi territori extra-metropolitani, degli Stati o dei territori di cui esso assume la responsabilità internazionale. Il Consiglio federale svizzero informerà di quest'ultima notifica

³ RS 0.120

⁴ RS 0.211.112.111

tutti gli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione internazionale dello Stato civile. Le disposizioni della presente Convenzione diventeranno applicabili nel o nei territori indicati nella notifica il sessantesimo giorno a partire dalla data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto detta notifica.

Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione in conformità alle disposizioni del capoverso 2 del presente articolo potrà, in seguito, dichiarare in qualsiasi momento, mediante una notifica indirizzata al Consiglio federale svizzero, che la presente Convenzione cesserà di essere applicabile in uno o in più Stati o territori indicati nella dichiarazione.

Il Consiglio federale svizzero informerà della nuova notifica tutti gli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.

La Convenzione cesserà di essere applicabile sul territorio indicato il sessantesimo giorno a partire dalla data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto detta notifica.

Art. 17

Ogni Stato potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore. L'atto di adesione sarà depositato presso il Consiglio federale svizzero. Quest'ultimo informerà tutti gli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione internazionale dello Stato Civile di tutti i depositi di atti d'adesione. La Convenzione entrerà in vigore, per lo Stato aderente, il trentesimo giorno dalla data di deposito dell'atto di adesione.

Art. 18

La presente Convenzione resterà in vigore senza limiti di tempo. Ogni Stato contraente avrà comunque la facoltà di denunciarla in qualsiasi momento a mezzo di una notifica scritta indirizzata al Consiglio federale svizzero il quale ne informerà gli altri Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.

Questa facoltà di denuncia non potrà essere esercitata da uno Stato prima della scadenza del termine di un anno a partire dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti.

La denuncia avrà effetto a partire da un termine di sei mesi dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto la notifica prevista nel primo capoverso del presente articolo.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Vienna, l'8 settembre 1976, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio federale svizzero e di cui una copia conforme autenticata sarà consegnata tramite via diplomatica ad ogni Stato contraente ed al Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.

(Seguono le firme)

1 Staat:
État:
Stato:

2 Zivilstandsamt
Service de l'état civil de
Servizio dello stato civile di

Formular-
Formule
Modulo **A**

RECTO

3	Auszug aus dem Geburtseintrag Nr. Extrait de l'acte de naissance n° Estratto dell'atto di nascita n. *		
4	Tag und Ort der Geburt Date et lieu de naissance Data e luogo di nascita	Jo Mo An	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5	Name Nom Cognome		
6	Vornamen Prénoms Prenomi		
7	Geschlecht Sexe Sesso	8 Vater Père Padre	9 Mutter Mère Madre
5	Name Nom Cognome		
6	Vornamen Prénoms Prenomi		
10	Andere Angaben aus dem Eintrag Autres énonciations de l'acte Altre enunciazioni dell'atto		
11	Tag der Ausstellung, Unterschrift, Stempel Date de délivrance, signature, sceau Data di rilascio, firma, bollo		
	Jo Mo An	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

SYMBOLES / ZEICHEN / SIMBOLI

- **Jo:** Jour / Tag / Giorno
- **Mo:** Mois / Monat / Mese
- **An:** Année / Jahr / Anno
- **M:** Masculin / Männlich / Maschile
- **F:** Féminin / Weiblich / Femminile
- **Mar:** Mariage / Eheschliessung / Matrimonio
- **Sc:** Séparation de corps / Trennung von Tisch und Bett / Separazione personale
- **Div:** Divorce / Scheidung / Divorzio
- **A:** Annulation / Nichtigerklärung / Annullamento
- **D:** Décès / Tod / Morte
- **Dm:** Décès du mari / Tod des Ehemanns / Morte del marito
- **Df:** Décès de la femme / Tod der Ehefrau / Morte della moglie

* L'originale di questo modulo può essere consultato presso l'Ufficio federale dello stato civile, 3003 Berna.

EXTRAIT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNÉE

VERSO

À VIENNE LE 8 SEPTEMBRE 1976*

AUSZUG AUSGESTELLT GEMÄSS DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8. SEPTEMBER 1976*

ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA L'8 SETTEMBRE 1976*

***Zusammenfassung der Artikel 3, 4, 5 und 7 dieses Übereinkommens:**

- Die Eintragungen sind in lateinischen Druckbuchstaben vorzunehmen; sie können ausserdem in den Schriftzeichen der Sprache geschrieben werden, die bei der Eintragung in das Zivilstandsregister, auf die sie sich beziehen, verwendet worden sind.
- Die Daten sind in arabischen Ziffern einzutragen, die nacheinander Tag, Monat und Jahr bezeichnen. Tag und Monat sind durch zwei, das Jahr durch vier Ziffern zu bezeichnen. Die ersten neun Tage des Monats und die ersten neun Monate des Jahres sind durch Ziffern von 01 bis 09 zu bezeichnen.
- Jedem Ortsnamen ist der Name des Staates beizufügen, in dem der Ort liegt, wenn dieser Staat nicht derjenige ist, in dem der Auszug ausgestellt wird.
- Den Zeichen Mar, Sc, Div, A, D, Dm und Df sind das Datum und der Name des Ortes des Ereignisses beizufügen. Dem Zeichen Mar sind ausserdem der Familienname und die Vornamen des Ehegatten beizufügen.
- Ermöglicht der Eintrag im Zivilstandsregister nicht, ein Feld oder einen Teil eines Feldes auszufüllen, so ist dieses Feld oder dieser Teil eines Feldes durch Striche unbenutzbar zu machen.
- Die Beifügung weiterer Felder oder Zeichen bedarf der vorgängigen Genehmigung durch die Internationale Kommission für das Zivilstandswesen.

***Selon les articles 3, 4, 5 et 7 de cette Convention:**

- Les inscriptions sont écrites en caractères latins d'imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l'acte auquel elles se réfèrent.
- Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont désignés par des chiffres allant de 01 à 09.
- Le nom de tout lieu est suivi du nom de l'Etat où ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n'est pas celui où l'extrait est délivré.
- Les symboles Mar, Sc, Div, A, D, Dm et Df sont suivis de la date et du lieu de l'événement. Le symbole Mar est en outre suivi des nom et prénoms du conjoint.
- Si le libellé de l'acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case, elles sont rendues inutilisables par des traits.
- L'adjonction d'autres cases ou symboles est soumise à l'accord préalable de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

***Riassunto degli articoli 3, 4, 5 e 7 di questa Convenzione:**

- Le iscrizioni sono scritte in caratteri latini tipografici; possono anche essere scritte nei caratteri della lingua che è stata utilizzata per l'iscrizione nel registro dello stato civile a cui si riferiscono.
- Le date sono scritte in cifre arabe indicanti successivamente il giorno, il mese e l'anno. Il giorno e il mese sono indicati con due cifre, l'anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese ed i nove primi mesi dell'anno sono indicati con cifre che vanno da 01 a 09.
- Il nome di ogni località è seguito dal nome dello Stato in cui tale località è situata ogni volta che questo Stato non sia quello in cui l'estratto è rilasciato.
- I simboli Mar, Sc, Div, A, D, Dm e Df sono seguiti dalla data e dal luogo dell'evento. Il simbolo Mar è anche seguito dal cognome e dai prenomi del congiunto.
- Se la formulazione dell'iscrizione nel registro non permette di riempire una casella o parti di una casella dell'estratto, tale casella o parte di casella è annullata mediante tratti.
- L'aggiunta di altri caselle o simboli dev'essere precedentemente approvata dall'Assemblea generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.

EXTRAIT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNÉE

VERSO

À VIENNE LE 8 SEPTEMBRE 1976*

AUSZUG AUSGESTELLT GEMÄSS DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8. SEPTEMBER 1976*

ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA L'8 SETTEMBRE 1976*

***Zusammenfassung der Artikel 3, 4, 5 und 7 dieses Übereinkommens:**

- Die Eintragungen sind in lateinischen Druckbuchstaben vorzunehmen; sie können ausserdem in den Schriftzeichen der Sprache geschrieben werden, die bei der Eintragung in das Zivilstandsregister, auf die sie sich beziehen, verwendet worden sind.
- Die Daten sind in arabischen Ziffern einzutragen, die nacheinander Tag, Monat und Jahr bezeichnen. Tag und Monat sind durch zwei, das Jahr durch vier Ziffern zu bezeichnen. Die ersten neun Tage des Monats und die ersten neun Monate des Jahres sind durch Ziffern von 01 bis 09 zu bezeichnen.
- Jedem Ortsnamen ist der Name des Staates beizufügen, in dem der Ort liegt, wenn dieser Staat nicht derjenige ist, in dem der Auszug ausgestellt wird.
- Den Zeichen Sc, Div, A, Dm und Df sind das Datum und der Name des Ortes des Ereignisses beizufügen.
- Ermöglicht der Eintrag im Zivilstandsregister nicht, ein Feld oder einen Teil eines Feldes auszufüllen, so ist dieses Feld oder dieser Teil eines Feldes durch Striche unbenutzbar zu machen.
- Die Beifügung weiterer Felder oder Zeichen bedarf der vorgängigen Genehmigung durch die Internationale Kommission für das Zivilstandswesen.

***Selon les articles 3, 4, 5 et 7 de cette Convention:**

- Les inscriptions sont écrites en caractères latins d'imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l'acte auquel elles se réfèrent.
- Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont désignés par des chiffres allant de 01 à 09.
- Le nom de tout lieu est suivi du nom de l'Etat où ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n'est pas celui où l'extrait est délivré.
- Les symboles Sc, Div, A, Dm et Df sont suivis de la date et du lieu de l'événement.
- Si le libellé de l'acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case, elles sont rendues inutilisables par des traits.
- L'adjonction d'autres cases ou symboles est soumise à l'accord préalable de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

***Riassunto degli articoli 3, 4, 5 e 7 di questa Convenzione:**

- Le iscrizioni sono scritte in caratteri latini tipografici; possono anche essere scritte nei caratteri della lingua che è stata utilizzata per l'iscrizione nel registro dello stato civile a cui si riferiscono.
- Le date sono scritte in cifre arabe indicanti successivamente il giorno, il mese e l'anno. Il giorno e il mese sono indicati con due cifre, l'anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese ed i nove primi mesi dell'anno sono indicati con cifre che vanno da 01 a 09.
- Il nome di ogni località è seguito dal nome dello Stato in cui tale località è situata ogni volta che questo Stato non sia quello in cui l'estratto è rilasciato.
- I simboli Sc, Div, A, Dm e Df sono seguiti dalla data e dal luogo dell'evento.
- Se la formulazione dell'iscrizione nel registro non permette di riempire una casella o parti di una casella dell'estratto, tale casella o parte di casella è annullata mediante tratti.
- L'aggiunta di altri caselle o simboli dev'essere precedentemente approvata dall'Assemblea generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.

1 Staat:
État:
Stato:

2 Zivilstandsamt
Service de l'état civil de
Servizio dello stato civile di

Formular-
Formule
Modulo **C**

RECTO

3	Auszug aus dem Todeseintrag Nr. Extrait de l'acte de décès n° Estratto dell'atto di morte n. *			
4	Tag und Ort des Todes Date et lieu de décès Data e luogo della morte	Jo 	Mo 	An
5	Name Nom Cognome			
6	Vornamen Prénoms Prenomi			
7	Geschlecht Sexe Sesso			
8	Tag und Ort der Geburt Date et lieu de naissance Data e luogo di nascita	Jo 	Mo 	An
9	Name des letzten Ehegatten Nom du dernier conjoint Cognome dell'ultimo conjuge			
10	Vornamen des letzten Ehegatten Prénoms du dernier conjoint Prenomi dell'ultimo conjuge			
	12	Vater Père Padre	13	Mutter Mère Madre
5	Name Nom Cognome			
6	Vornamen Prénoms Prenomi			
11	Tag der Ausstellung, Unterschrift, Stempel Date de délivrance, signature, sceau Data di rilascio, firma, bollo			
	Jo 	Mo 	An 	

SYMBOLES / ZEICHEN / SIMBOLI

- **Jo:** Jour / Tag / Giorno
- **Mo:** Mois / Monat / Mese
- **An:** Année / Jahr / Anno
- **M:** Masculin / Männlich / Maschile
- **F:** Féminin / Weiblich / Femminile

* L'originale di questo modulo può essere consultato presso l'Ufficio federale dello stato civile, 3003 Berna.

EXTRAIT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNÉE

VERSO

À VIENNE LE 8 SEPTEMBRE 1976*

AUSZUG AUSGESTELLT GEMÄSS DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8. SEPTEMBER 1976*

ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA L'8 SETTEMBRE 1976*

***Zusammenfassung der Artikel 3, 4, 5 und 7 dieses Übereinkommens:**

- Die Eintragungen sind in lateinischen Druckbuchstaben vorzunehmen; sie können ausserdem in den Schriftzeichen der Sprache geschrieben werden, die bei der Eintragung in das Zivilstandsregister, auf die sie sich beziehen, verwendet worden sind.
- Die Daten sind in arabischen Ziffern einzutragen, die nacheinander Tag, Monat und Jahr bezeichnen. Tag und Monat sind durch zwei, das Jahr durch vier Ziffern zu bezeichnen. Die ersten neun Monate des Jahres sind durch Ziffern von 01 bis 09 zu bezeichnen.
- Jedem Ortsnamen ist der Name des Staates beizufügen, in dem der Ort liegt, wenn dieser Staat nicht derjenige ist, in dem der Auszug ausgestellt wird.
- Ermöglicht der Eintrag im Zivilstandsregister nicht, ein Feld oder einen Teil eines Feldes auszufüllen, so ist dieses Feld oder dieser Teil eines Feldes durch Striche unbenutzbar zu machen.
- Die Beifügung weiterer Felder oder Zeichen bedarf der vorgängigen Genehmigung durch die Internationale Kommission für das Zivilstandswesen.

***Selon les articles 3, 4, 5 et 7 de cette Convention:**

- Les inscriptions sont écrites en caractères latins d'imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l'acte auquel elles se réfèrent.
- Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont désignés par des chiffres allant de 01 à 09.
- Le nom de tout lieu est suivi du nom de l'Etat où ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n'est pas celui où l'extrait est délivré.
- Si le libellé de l'acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case, elles sont rendues inutilisables par des traits.
- L'adjonction d'autres cases ou symboles est soumise à l'accord préalable de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

***Riassunto degli articoli 3, 4, 5 e 7 di questa Convenzione:**

- Le iscrizioni sono scritte in caratteri latini tipografici; possono anche essere scritte nei caratteri della lingua che è stata utilizzata per l'iscrizione nel registro dello stato civile a cui si riferiscono.
- Le date sono scritte in cifre arabe indicanti successivamente il giorno, il mese e l'anno. Il giorno e il mese sono indicati con due cifre, l'anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese ed i nove primi mesi dell'anno sono indicati con cifre che vanno da 01 a 09.
- Il nome di ogni località è seguito dal nome dello Stato in cui tale località è situata ogni volta che questo Stato non sia quello in cui l'estratto è rilasciato.
- Se la formulazione dell'iscrizione nel registro non permette di riempire una casella o parti di una casella dell'estratto, tale casella o parte di casella è annullata mediante tratti.
- L'aggiunta di altri caselle o simboli dev'essere precedentemente approvata dall'Assemblea generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.

Campo d'applicazione il 23 febbraio 2016⁵

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Austria	12 marzo	1981	30 luglio	1983
Belgio	2 giugno	1997	2 luglio	1997
Bosnia e Erzegovina	11 ottobre	1995 S	6 marzo	1992
Bulgaria	18 novembre	2013 A	18 dicembre	2013
Capo Verde	17 settembre	2015 A	17 ottobre	2015
Croazia	22 settembre	1993 A	22 ottobre	1993
Estonia	24 novembre	2011 A	24 dicembre	2011
Francia	17 dicembre	1986	16 gennaio	1987
Germania	18 giugno	1997 A	18 luglio	1997
Italia	14 agosto	1979	30 luglio	1983
Lituania	30 dicembre	2009 A	29 gennaio	2010
Lussemburgo	28 aprile	1978	30 luglio	1983
Macedonia	15 aprile	1994 S	8 settembre	1991
Moldova	15 aprile	2008 A	15 maggio	2008
Montenegro	26 marzo	2007 S	3 giugno	2006
Paesi Bassi ^a	27 marzo	1987	26 aprile	1987
Polonia	2 ottobre	2003 A	1° novembre	2003
Portogallo	30 giugno	1983	30 luglio	1983
Romania	6 maggio	2013 A	5 giugno	2013
Serbia	16 ottobre	2001 S	27 aprile	1992
Slovenia	1° dicembre	1992 A	31 dicembre	1992
Spagna	25 marzo	1980	30 luglio	1983
Svizzera*	19 marzo	1990	18 aprile	1990
Turchia	31 maggio	1985	30 giugno	1985

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

^a La Conv. si applica al Regno in Europa.

Riserve e dichiarazioni**Svizzera**

Al momento della firma della Convenzione, la Confederazione Svizzera ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 11, che si riserva la facoltà di non applicare la presente Convenzione agli estratti di atti di nascita relativi ai minori adottati di cui sussista la filiazione d'origine.

⁵ RU 1990 669, 1994 1146, 2005 995, 2009 3147, 2013 2285 e 2016 729.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

